

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1966

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1197)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° dicembre 2008*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « ciascuno anno » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun anno » e le parole: « 21 dicembre » dalle seguenti: « 31 dicembre » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009 »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « a tempo determinato e indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, »;

al comma 3, capoverso, le parole: « autorizzazione legislativa » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazione di spesa » e le parole: « ed euro » dalle seguenti: « e di euro »;

al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, » sono soppresse;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica »;

al comma 7, dopo le parole: « sulla base dei titoli » sono inserite le seguenti: « , illustrati e discussi davanti alla commissione, » e le parole: « da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università). — 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

“9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento

a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2, al comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2009 »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma ».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: « ai commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « , per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni” ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). — 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

ART. 3-ter. — (*Valutazione dell'attività di ricerca*). — 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

ART. 3-quater. — (*Pubblicità delle attività di ricerca delle università*). — 1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito *internet* dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 3-quinquies. — (*Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica*). — 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare ».

DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziare per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca).

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni per il reclutamento nelle università
e per gli enti di ricerca).*

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di **ciascun** anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della

(segue: testo del decreto-legge)

legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. ».

Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. **Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. *Identico.*

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, **nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230**, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. ».

Conseguentemente, l'autorizzazione **di spesa** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 **e di** euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari

(segue: testo del decreto-legge)

eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e **all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230**, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. **Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio.** Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro

(segue: testo del decreto-legge)

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, **illustrati e discussi davanti alla commissione**, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. *Identico.*

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

(segue: testo del decreto-legge)

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « personale non dirigenziale » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, ».

ARTICOLO 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario).

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

9. *Identico.*

ARTICOLO 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

« 9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica ».

ARTICOLO 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 **marzo 2009**, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. **In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.**

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, **per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2**, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

ARTICOLO 3-ter.

(Valutazione dell'attività di ricerca).

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

ARTICOLO 3-quater.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito *internet* dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 3-*quinquies*.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

ARTICOLO 4.

(Norma di copertura finanziaria).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	9.014	8.038	27.450	24.257	53.173	46.577
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	452	303	1.456	936	3.060	1.854
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	58	48	196	106	333	275
004 L'Italia in Europa e nel mondo	7	0	20	1	54	1
005 Difesa e sicurezza del territorio	0	0	0	0	0	0
007 Ordine pubblico e sicurezza	42	0	125	0	249	0
008 Soccorso civile	236	236	703	703	1.389	1.389
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	142	142	432	432	862	862
011 Competitività e sviluppo delle imprese	766	678	2.472	2.189	4.582	4.108
013 Diritto alla mobilità	3.154	3.154	6.495	6.495	16.336	16.336
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	1.037	1.037	5.767	5.767	4.195	4.195
015 Comunicazioni	249	249	783	783	1.505	1.505
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10	10	0	0	0	0
019 Casa e assetto urbanistico	0	0	0	0	0	0
020 Tutela della salute	0	0	0	0	0	0
022 Istruzione scolastica	106	106	319	319	632	632
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	227	225	631	629	1.204	1.199
025 Politiche previdenziali	0	0	0	0	0	0
026 Politiche per il lavoro	0	0	0	0	0	0

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0	0	0	0	0	0
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	1.651	1.342	5.333	4.329	12.112	10.167
030 Giovani e sport	440	341	1.349	1.052	3.522	2.940
031 Turismo	67	67	205	205	392	392
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	272	13	917	42	2.052	82
033 Fondi da ripartire	88	88	306	269	713	639

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.825	6.790	21.440	21.322	43.814	43.565
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	34	34	1	0	2	0
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1.124	1.111	1.940	1.895	3.368	3.260
012 Regolazione dei mercati	5	4	5	1	10	3
015 Comunicazioni	131	129	231	224	457	443
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	103	102	288	284	584	577
017 Ricerca e Innovazione	0	0	0	0	0	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0	0	1	0	1	0
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	5.355	5.345	18.750	18.720	38.831	38.774
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6	0	21	0	41	0
033 Fondi da ripartire	67	65	203	197	519	508

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	884	813	2.351	2.079	5.235	4.671
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
020 Tutela della salute	119	108	330	296	689	624
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	605	605	1.481	1.460	3.365	3.363
025 Politiche previdenziali	1	1	4	2	7	4
026 Politiche per il lavoro	89	62	296	205	628	446
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0	0	0	0	1	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40	2	131	4	284	8
033 Fondi da ripartire	40	35	129	712	260	226

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	601	5	2.053	27	4.083	56
006 Giustizia	490	4	1.714	23	3.409	45
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	0	9	0	18	0
033 Fondi da ripartire	109	1	330	4	656	9

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	460	306	1.315	913	2.544	1.527
004 L'Italia in Europa e nel mondo	423	306	1.225	913	2.331	1.527
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20	0	63	0	143	0
033 Fondi da ripartire	17	0	27	0	70	0

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	48	0	151	0	298	0
004 L'Italia in Europa e nel mondo	8	0	20	0	39	0
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
022 Istruzione scolastica	0	0	0	0	0	0
023 Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42	0	131	0	259	0
033 Fondi da ripartire	0	0	0	0	0	0

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	1.241	73	3.955	229	7.858	484
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	22	0	76	0	155	0
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	11	7	35	18	67	36
007 Ordine pubblico e sicurezza	790	77	2.422	36	4.627	71
008 Soccorso civile	123	0	428	0	829	1
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	136	20	458	57	886	113
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33	0	116	0	232	0
033 Fondi da ripartire	123	36	420	117	861	262

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	688	659	1.252	1.178	2.250	2.102
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	659	638	1.160	1.115	2.032	1.942
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6	1	21	2	43	5
033 Fondi da ripartire	23	20	71	61	176	156

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.454	1.140	3.610	2.637	7.010	5.173
007 Ordine pubblico e sicurezza	41	18	141	62	280	124
013 Diritto alla mobilità	655	760	2.065	1.743	3.888	3.257
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	289	80	750	196	1.452	454
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
019 Casa e assetto urbanistico	227	226	469	465	926	918
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9	3	21	0	42	0
033 Fondi da ripartire	54	54	164	164	422	422

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	1.511	437	4.063	383	8.163	844
005 Difesa e sicurezza del territorio	784	20	2.652	61	5.293	117
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7	0	25	0	50	0
033 Fondi da ripartire	720	417	1.385	332	2.820	727

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	542	414	1.175	769	2.156	1.349
007 Ordine pubblico e sicurezza	10	0	35	0	69	0
008 Soccorso civile	36	22	115	70	228	139
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	375	294	752	507	1.316	829
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18	0	63	0	125	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1	0	2	0	5	0
033 Fondi da ripartire	102	97	208	192	413	381

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Elenco 1

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	723	654	2.185	1.885	4.417	4.009
017 Ricerca e Innovazione	0	0	0	0	0	0
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	637	572	1.921	1.732	3.641	3.456
032 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7	6	25	22	49	43
033 Fondi da ripartire	78	77	238	231	526	510
Totale	24.000	19.330	71.000	55.761	141.000	110.558

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Elenco 1

Identico.

€ 1,10



16PDL0016350